GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — GIOVEDÌ 12 GENNAIO — NUM. 9

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Ufficio di Questura.

L'Ufficio di Questura del Senato avverte che saranno respinte le domande che venissero presentate per posti nel personale del Senato stesso, non essendovi alcuna vacanza.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **743** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti per l'anno 1895 tre concorsi a premi fra le aziende agrarie delle provincie di Modena, Teramo e Reggio Calabria.

Art. 2.

A ciascun concorso sono assegnati due premi: l'uno costituito da un diploma d'onore e lire *3000*, l'altro da una medaglia d'argento e lire *1000*. A ciascun concorso sono aggiunte eziandio quattro medaglie di bronzo e lire 500, da distribuirsi tra le persone addette alle aziende premiate.

Art. 3.

Con decreti ministeriali saranno indicate le condizioni speciali per ciascuno dei detti concorsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1892.

UMBERTO

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **744** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 maggio 1884, che approva il regolamento sullo stato dei sottufficiali;

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1891 n. 583, concernente il governo della Colonia Eritrea e le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad esso preposti;

Visto il Nostro decreto 16 marzo 1892 n. 87, che determina le attribuzioni del Governo civile dell'Eritrea;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Governatore civile della Colonia Eritrea, sempre quando rivesta il grado di ufficiale generale o sia ufficiale superiore del R. Esercito più elevato in grado o più anziano del Comandante delle Regie truppe d'Africa, è delegata la facoltà riservata al Ministro della guerra dal § 201 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato col Nostro decreto sopra citato, di decidere in ordine alle deliberazioni delle Commissioni di disciplina, convocate a carico dei sottufficiali delle Regie truppe dislocate nei presidi della Colonia, sia ordinando la loro retrocessione dal grado e determinando il passaggio ad altro reparto di truppa, sia applicando ad essi quella punizione disciplinare che stimi conveniente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il N. **745** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Sant'Ilario Ligure per la sua separazione dalla sezione elettorale di Nervi e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (serie 3ª), nonchè quella stabilita col R. decreto del 14 giugno 1891 n. 280;

Vista la legge 5 maggio 1891 n. 210;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Sant'Ilario Ligure ha 127 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sant'Ilario Ligure è separato dalla sezione elettorale di Nervi ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Recco (Genova 10°).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto *Il Guardasigilli*: BONACCI

Il Numero **751** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879 n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella su citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di strade di accesso al poligono d'artiglieria di Spilimbergo.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili a tal uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a senso della citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero 758 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

Veduta la deliberazione del 14 luglio 1892, con la quale il R. Commissario straordinario pel comune di Girgenti, nello scopo di sistemarne le finanze, ha recato al dazio addizionale sulle farine di frumento, sul pane e sulle paste un aumento superiore al limite normale del 10 p. 0[0 del loro valore, senza però oltrepassare il 15 p. 0[0 di questo;

Veduta la deliberazione del 24 successivo settembre, colla quale il Consiglio comunale di Girgenti ha ratificato la deliberazione suddetta;

Veduto l'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3018;

Udito il parere della Giunta amministrativa della Provincia di Girgenti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Girgenti, a seconda delle sue deliberazioni precitate, è autorizzato a riscuotere sulle farine di frumento, sul pane e sulle paste un dazio addizionale al governativo in misura superiore al 10 p. 0[0 del loro valore ed in conformità all'annessa tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

TARIFFA.

Farine di frumento non abburattate . . .	Quint.	L. 3,40
Farine di frumento abburattate, pane e paste .	»	» 4,40

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
GRIMALDI.

Il Numero 759 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Poste ed i Telegrafi e per gli Affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data allo accordo amministrativo, stipulato fra l'Amministrazione delle Poste del Regno d'Italia e quella della Colonia britannica di Vittoria, e firmato in Roma addì 30 agosto 1892 ed in Melbourne addì 21 ottobre 1892, per introdurre un regolare cambio di vaglia fra i due paesi.

Art. 2.

L'accordo suddetto avrà effetto col 1° gennaio 1893.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

FINOCCHIARO APRILE.
B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Accordo pel cambio dei vaglia postali fra l'Italia e la Colonia britannica di Vittoria.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi del Regno d'Italia ed il Direttore generale delle Poste della Colonia britannica di Vittoria, nell'intento di istituire uno scambio diretto di vaglia postali fra i due Paesi, hanno convenuto quanto appresso:

Art. I.

La trasmissione di somme di danaro potrà effettuarsi, per mezzo di vaglia postali, tanto dall'Italia per la Colonia di Vittoria, quanto dalla Colonia di Vittoria per l'Italia.

La somma massima per ciascun vaglia da spedirsi dall'Italia è fissata in 504 lire italiane, e per ciascun vaglia da spedirsi dalla Colonia di Vittoria in 20 lire sterline.

Art. II.

Le somme convertite in vaglia postali sono garantite ai mittenti, finchè non siano state pagate, in conformità delle norme stabilite dai regolamenti del Paese di destinazione.

Le somme incassate da ambedue le Amministrazioni per l'emissione di vaglia, il cui importo non sia stato reclamato dagli aventi diritto nel tempo determinato dalle leggi dei rispettivi Paesi, sono definitivamente devolute all'Amministrazione che abbia emesso i primitivi titoli (Vedi Art. XX, § 4°).

Art. III.

Ciascuna Amministrazione sarà in facoltà di autorizzare la cessione per girata dei vaglia tratti su essa dalla Amministrazione corrispondente.

Art. IV.

Ciascuna Amministrazione avrà pure facoltà di regolare la tassa per la spedizione dei vaglia postali che saranno rilasciati dai suoi uffizi.

Qualora fosse riconosciuto che fossero adoperati vaglia da speculatori, o da altre persone in Italia o nella Colonia di Vittoria, per l'invio di grandi somme di denaro, l'Amministrazione italiana, o quella della Colonia di Vittoria, secondo il caso, potranno aumentare la tassa.

Il prodotto della tassa appartiene all'Amministrazione mittente, ma l'Amministrazione italiana pagherà all'Amministrazione della Colonia di Vittoria il mezzo per cento sul valore dei vaglia emessi in Italia su Vittoria e l'Amministrazione di Vittoria effettuerà lo stesso pagamento all'Amministrazione italiana pei vaglia emessi in Vittoria sull'Italia.

Art. V.

Il ragguaglio fra le monete dei due Paesi è fatto giusta il corso medio del cambio, in ragione di italiane lire 25 e centesimi 20 per sterlina.

Non sarà tenuto conto delle frazioni di denaro (penny), nè di quelle di diecine di centesimi.

Art. VI.

I pagamenti saranno eseguiti in moneta d'oro avente corso nel Paese di destinazione, o nel suo più stretto equivalente, giusta le norme in vigore in ciascuna Amministrazione.

Art. VII.

L'Amministrazione italiana farà conoscere all'Amministrazione vittoriana gli uflzi che intende autorizzare al cambio.

Tali notizie non occorre sieno fornite all'Amministrazione italiana da quella di Vittoria, poichè i vaglia da spedirsi dall'Italia potranno esser tratti a destinazione di qualunque località della Colonia, e spetterà all'Amministrazione destinataria di determinare gli uflzi che dovranno eseguire il pagamento.

Art. VIII.

Per l'emissione di ogni vaglia, il richiedente dovrà indicare il nome e cognome, od almeno, oltre il cognome, l'iniziale di uno dei nomi del destinatario o della destinataria; ed inoltre di questa o di quello indicherà il preciso indirizzo, oppure dovrà designare il nome della Ditta o Società destinataria quando un vaglia abbia ad essere diretto ad una di esse. Eguali indicazioni dovranno essere date per il mittente.

Art. IX.

I vaglia emessi in Italia per la Colonia di Vittoria saranno spediti dagli uflzi mittenti alla Direzione delle Poste di Napoli, la quale, per un siffatto servizio, funzionerà come uflzio di cambio.

L'uflzio di Napoli ne annunzierà la emissione a quello corrispondente, che è stabilita a Melbourne, mediante un elenco conforme allo Alleg. A, che gli spedirà una volta per settimana colla partenza del piroscafo che fa il servizio postale.

I vaglia emessi in Italia rimarranno all'Amministrazione italiana.

In ciascun elenco, l'importo dei singoli vaglia, come dalle relative colonne, sarà notato nelle due diverse monete; cioè nella moneta italiana, depositata dal mittente, e per la quale ogni titolo sarà stato emesso dall'uffizio d'origine, e nella monetà inglese, da pagarsi all'avente diritto, secondo la conversione che sarà operata dall'uffizio di Napoli.

In calce poi a ciascun elenco saranno addizionati, nelle due diverse monete, gli importi dei vaglia descrittivi, quando più di uno ve ne figuri.

Tali elenchi saranno spediti dall'uffizio di Napoli a quello della Colonia di Vittoria in doppio esemplare, ambedue bollati e firmati, ed in pieghi raccomandati. Su uno dei due esemplari sarà scritta la parola « duplicato ».

Anche quando non abbia vaglia da annunziare, il detto uflzio di Napoli spedirà al corrispondente uflzio di Melbourne nei giorni stabiliti, l'elenco in parola, negativo, e sempre in doppio esemplare.

Art. X.

Ogni elenco sarà distinto con un numero d'ordine il quale comincierà dall'uno pel primo elenco spedito nel mese di gennaio di ciascun anno, e proseguirà regolarmente fino all'ultimo elenco spedito in dicembre.

I vaglia vi saranno pure designati nella 1ª colonna, sotto un numero progressivo, detto internazionale; ma questo numero non avrà continuazione annuale.

Bensì incomincerà dall'uno in ciascun mese pel primo vaglia descritto su cotali elenchi, e continuerà regolarmente per tutto lo stesso mese, per ricominciare quindi coll'uno pel primo vaglia descritto sugli elenchi del mese successivo.

Gli elenchi tutti, oltre al recare, a suo luogo, le indicazioni di cui nel precedente e nel presente articolo, saranno compilati in conformità delle intestazioni delle altre colonne.

Art. XI.

L'uflzio di cambio di Melbourne al ricevere di ogni elenco dallo uflzio di Napoli, e riconosciute che abbia la regolarità e la concordanza dei due esemplari, col primo ordinario ne rinvierà uno, cioè il duplicato, allo stesso uflzio di Napoli, munito della sua accettazione.

Riterrà l'esemplare originale, e se vi si troveranno inscritti dei vaglia, per ognuno di essi ne rilascerà un nuovo sul modello all'uopo stabilito dall'Amministrazione di Vittoria.

Questo nuovo vaglia sarà rilasciato per l'importo corrispondente in moneta inglese, secondo le indicazioni dell'elenco e poscia sarà inviato al destinatario giusta l'indirizzo dato coll'elenco medesimo, per essere da lui presentato all'uffizio postale di destinazione, affine di riscuoterne l'ammontare.

Art. XII.

L'importo dei vaglia della Colonia di Vittoria per l'Italia sarà designato in moneta inglese, e tali vaglia saranno consegnati ai mittenti, i quali li faranno pervenire a proprie spese ai destinatari.

Ad ogni vaglia corrisponderà un avviso.

Gli avvisi dei vaglia della Colonia di Vittoria per l'Italia saranno raccolti dall'uflzio di cambio di Melbourne, il quale, colla scorta di essi, inscriverà i corrispondenti vaglia su elenchi conformi al modello *Abis*, annesso al presente accordo.

Ciò fatto invierà gli elenchi stessi, insieme cogli avvisi, ed in pieghi raccomandati, all'uflzio italiano di cambio.

Tali elenchi saranno essi pure compilati in doppio esemplare e saranno spediti all'uflzio di Napoli, una volta la settimana, nel giorno di partenza del piroscafo postale, anche negativi, quando non si abbiano vaglia da descriversi. Per la loro compilazione, sia quanto al numero d'ordine, sia quanto al numero internazionale, sia ancora quanto alle altre indicazioni da segnarvivi ed alle diverse formalità da osservarsi, varranno tutte le norme tracciate per la compilazione degli elenchi di Napoli per Melbourne, ond'è che l'importo di ciascun vaglia descrittovi sarà eziandio designato nelle due diverse monete: nell'inglese depositata dal mittente, e nella italiana da pagarsi, giusta la conversione fatta dall'uflzio di cambio di Melbourne.

Art. XIII.

L'uflzio di cambio di Napoli, trovati in regola i due esemplari di ciascun elenco ricevuto, rimanderà esso pure all'uflzio di cambio corrispondente l'esemplare duplicato, munito della sua accettazione, e riterrà l'originale con gli avvisi.

Questi indicheranno, nella parte anteriore l'importo in moneta inglese; ma a loro tergo sarà apposto un bollo speciale, e l'uflzio di Napoli vi noterà la somma corrispondente in moneta italiana, desumendola dall'apposita colonna degli elenchi, dopo di che li invierà agli uflzi di destinazione.

Per conseguenza, il pagamento dei vaglia della Colonia di Vittoria, da essere eseguito per le somme indicate in moneta italiana a tergo degli avvisi, non potrà ottenersi finchè questi non saranno giunti a destinazione.

Art. XIV.

Quando qualche elenco sia trovato in parte irregolare, l'uflzio di cambio ricevente chiederà opportune spiegazioni all'uflzio di cambio speditore, il quale le darà senza ritardo, e frattanto, finchè non sia giunta la risposta, potrà essere sospeso ogni provvedimento circa i vaglia riguardo ai quali gli errori sieno stati accertati.

Rilevandosi inesattezze sugli elenchi di Vittoria, l'uffizio di cambio di Napoli, se del caso, rinvierà all'uflzio di cambio di Melbourne, per le occorrenti verificazioni, anche gli avvisi dei vaglia a proposito dei quali le inesattezze sieno state rilevate.

Se trattisi tuttavia di irregolarità che l'uflzio di cambio ricevente possa rettificare, esso farà, con inchiostro rosso, le necessarie correzioni sui due esemplari degli elenchi irregolari, o su uno di essi, se non fossero ambedue errati, e darà all'uflzio di cambio speditore le informazioni dalla circostanza richieste. Qualora qualche elenco non arrivasse all'uflzio di cambio destinatario, questo ne avvertirà quello speditore, che si affretterà a spedirgliene un duplicato, sempre in doppio esemplare.

Se l'elenco perduto fosse della Colonia di Vittoria, l'uflzio di cambio di Melbourne, col duplicato di esso, spedirà pure, all'uflzio di

cambio di Napoli, dei duplicati degli avvisi relativi ai vaglia che vi sieno inscritti.

Art. XV.

Qualora qualche pagamento non potesse essere eseguito pei seguenti motivi:

1. Indicazione inesatta circa il nome e cognome del destinatario;

2. Indicazione inesatta dell'indirizzo del destinatario medesimo trattandosi di vaglia originari dall'Italia;

3. Eccedenza nell'importo di qualche vaglia oltre il limite stabilito;

l'Amministrazione centrale del Paese di destinazione farà con quella del paese d'origine le pratiche necessarie, affinchè gli aventi diritto abbiano a riscuotere il loro danaro.

Similmente qualunque reclamo o richiesta sia fatta dagli interessati per vaglia dell'uno sull'altro paese, formerà argomento di carteggio fra le due Amministrazioni centrali, quando ne sia il caso.

Art. XVI.

I vaglia della Colonia di Vittoria, smarriti o distrutti durante il tempo della loro validità (art. XIX), saranno duplicati, a richiesta dei destinatari o dei mittenti, per cura dell'Amministrazione italiana, semprechè risultino inscritti sugli elenchi da essa ricevuti.

Gli avvisi di vaglia della Colonia di Vittoria, regolarmente pervenuti all'uffizio di cambio italiano, e che per qualche circostanza fossero smarriti in Italia, saranno pure duplicati, finchè validi, per cura dell'Amministrazione italiana.

I titoli emessi dall'Amministrazione della Colonia di Vittoria, in cambio di vaglia provenienti dall'Italia, che siensi smarriti o sieno stati distrutti durante il tempo della loro validità, saranno duplicati, a richiesta dei destinatari o dei mittenti, per opera della stessa Amministrazione di Vittoria.

Art. XVII.

I vaglia pagati rimarranno alle Amministrazioni pagatrici.

Art. XVIII.

Perchè ogni vaglia possa essere rimborsato al mittente nel paese di origine, l'Amministrazione centrale del paese che lo abbia emesso dovrà chiederne l'autorizzazione all'Amministrazione centrale dell'altro paese, la quale ultima Amministrazione non darà tale autorizzazione se non dopo essersi ben accertata che il vaglia di cui trattasi non sia stato veramente pagato, e dopo di aver preso le necessarie disposizioni perchè dai suoi uffizi non possa più essere pagato in seguito.

Pei vaglia della colonia di Vittoria, dei quali sia autorizzato il rimborso ai mittenti, l'Amministrazione centrale italiana, nel dare tale autorizzazione all'Amministrazione centrale Vittoriana, le trasmetterà i relativi avvisi.

Art. XIX.

I vaglia da cambiarsi fra l'Italia e la Colonia di Vittoria saranno validi pel periodo di dodici mesi, oltre quello in cui sieno stati emessi.

Art. XX.

I vaglia non pagati durante il periodo di tempo di cui nel precedente articolo, saranno descritti dalle Amministrazioni centrali dei paesi di destinazione, su elenchi conformi agli uniti modelli distinti colle lettere B e B *bis*. Per conseguenza, su di un elenco conforme al modello B, l'amministrazione centrale italiana inscriverà, di mano in mano che occorra, i vaglia della Colonia di Vittoria scaduti, inviando poi l'elenco stesso, assieme agli avvisi dei titoli inscrittivi, all'Amministrazione centrale di Vittoria. Quest'ultima Amministrazione invierà a quella centrale italiana, elenchi conformi al modello B *bis* con inscrittivi i vaglia italiani scaduti.

Gli elenchi dei vaglia scaduti e non pagati, dovranno essere inviati sempre, ogni mese, dall'una all'altra Amministrazione centrale, a cominciare dal quindicesimo mese dopo che il servizio avrà avuto principio, e saranno spediti anche se negativi.

Ciascuna Amministrazione centrale, ricevuto che avrà dall'altra l'elenco dei vaglia del proprio paese, scaduti, e visto che effettivamente ne esistano, sarà in facoltà di provvedere spontaneamente pel rimborso ai rispettivi mittenti, o di non farlo, come stimerà meglio. Qualora non sia preso verun provvedimento, le somme non reclamate e non rimborsate incorreranno, a suo tempo, nella prescrizione di cui al 2° paragrafo dell'art. II.

Art XXI.

Ogni mese, ciascuna delle due Amministrazioni centrali, compilerà un conto speciale, in doppio esemplare, in cui saranno riepilogate le somme totali degli elenchi del mese precedente, ricevuti dall'uffizio di cambio corrispondente.

I due esemplari dovranno vicendevolmente spedirsi dall'Amministrazione che li compila alla Amministrazione corrispondente.

Essi saranno compilati su modelli conformi a quelli uniti al presente accordo e segnati colle lettere G. e G *bis*, il primo dei quali servirà all'Amministrazione italiana e l'altro a quella di Vittoria.

Art. XXII.

Sul conto speciale dell'Amministrazione italiana, come appare dal modello, le somme degli elenchi di Vittoria saranno notate in moneta italiana; e sul conto speciale dell'Amministrazione di Vittoria, le somme degli elenchi italiani saranno invece inscritte in moneta inglese.

La somma finale di quest'ultimo conto dovrà però essere convertita in moneta italiana, al tasso e giusta le norme di cui nell'art. V, ed il risultato della riduzione vi sarà iscritto a suo luogo.

La somma così ottenuta in moneta italiana sarà quella che dovrà essere portata a credito dell'Amministrazione vittoriana sul conto generale trimestrale. (Vedere art. XXIII). Ognuna delle due Amministrazioni centrali, ricevuto dall'altra il conto speciale mensile, ed esaminatolo e trovatolo esatto, ne riterrà un esemplare e rimanderà l'altro, munito della sua accettazione, all'Amministrazione speditrice.

Art. XXIII.

Per ogni trimestre regolare l'Amministrazione italiana compilerà un conto generale del servizio fra i due Paesi.

Tale conto sarà redatto in base alle somme dovute in moneta italiana colle norme seguenti:

A credito di ciascuna Amministrazione saranno portati:

1. I risultati dei tre conti speciali mensili da essa compilati e concernenti i vaglia sulla medesima tratti;

2. Un diritto di commissione (art. IV) del mezzo per cento sulla somma complessiva dei tre conti speciali, di cui nel precedente paragrafo;

3. L'importo dei vaglia emessi dalla stessa Amministrazione e dei quali nel corso del trimestre, cui il conto generale si riferisce, sia stato autorizzato il rimborso ai mittenti;

4. L'importo dei vaglia che le sieno indicati come non richiesti e non soddisfatti dopo scorso il tempo accennato dall'art. XIX.

Il risultato finale, indicante il saldo, sarà ridotto in moneta inglese, al tasso di lire italiane 25 e centesimi 20 per una lira sterlina, giusta le norme stabilite coll'art. V.

Art. XXIV.

Il conto generale di cui nel precedente articolo sarà compilato su di un modello conforme all'allegato D, ed in doppio esemplare.

I due esemplari di ciascuno di tali conti saranno poi spediti dall'Amministrazione centrale italiana all'Amministrazione centrale vittoriana, per l'approvazione, previo esame.

Riconosciutili in regola, l'Amministrazione della Colonia di Vittoria

ne tratterrà per sè un esemplare e rimanderà l'altro all'Amministrazione italiana, debitamente accettato. Qualora non ne sia subito constatato la precisione, i due esemplari saranno all'occorrenza rimandati all'Amministrazione italiana, con le debite osservazioni, affinchè ne possa essere accertata l'esattezza.

Art. XXV.

L'Amministrazione debitrice dovrà spedire all'altra, nel più breve termine possibile, il saldo di ciascun conto generale.

I saldi dovuti dall'Amministrazione Italiana saranno soddisfatti mediante cambiali a vista su Melbourne o su Londra, pagabili in oro.

Quelli dovuti dall'Amministrazione Vittoriana saranno del pari soddisfatti mediante cambiali a vista, pagabili in oro, e tratte su Londra.

Art. XXVI.

Qualora nell'intervallo della liquidazione dei conti generali trimestrali una delle due Amministrazioni resulti in debito verso l'altra di una somma superiore a lire italiane 25200, od a lire sterline 1000, secondo che il debito sia dell'Amministrazione italiana o della Vittoriana, l'Amministrazione debitrice dovrà inviare a quella creditrice, uno o più acconti, corrispondenti ai tre quarti del suo debito. Al pagamento degli acconti sarà provveduto, seguendo le stesse norme stabilite nell'articolo precedente pel pagamento dei saldi.

Art. XXVII.

Il presente accordo sarà posto in esecuzione dal 1° gennaio 1893 e resterà obbligatorio di anno in anno finchè una delle due Amministrazioni non abbia notificato all'altra, almeno un anno prima, la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

È tuttavia convenuto che ciascuna delle due Amministrazioni potrà, in circostanze straordinarie, sospendere temporaneamente il servizio, dandone avviso all'altra anche per telegrafo.

Rimane del pari inteso, che le disposizioni contenute nel presente accordo potranno, di comune intelligenza fra le due Amministrazioni, essere modificate, quando esse lo giudicano necessario.

Fatto in doppio originale e firmato a Roma il 30 agosto 1892 ed a Melbourne il 21 ottobre 1892.

Per il Ministero delle Poste e dei Telegrafi
del Regno d'Italia
U. PAPA.

MARHEAL
Postmaster General Victoria.

Il Numero 761 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 dicembre 1892 n. 722, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1892-93;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale del Lotto, a partire dal 1° gennaio 1893, è stabilito secondo l'unito quadro visto, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze.

Art. 2.

Gli impiegati che, per riduzione di posti, non avranno collocamento nel nuovo organico, continueranno a prestar servizio nei rispettivi gradi e classi con l'attuale stipendio e indennità di residenza, e saranno pagati col fondo appositamente stanziato nella parte straordinaria del bilancio per gli impiegati fuori ruolo.

Essi rientreranno in ruolo a misura che si verificheranno vacanze di posti nei rispettivi gradi e classi.

Art. 3.

Con decreto ministeriale sarà fatta la ripartizione del personale fra i diversi uffici del lotto.

Art. 4.

Sono soppresse le Sotto Direzioni del lotto in Bologna e Salerno.

Il suddetto Nostro Ministro determinerà il giorno in cui dovranno avere effetto tali soppressioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

RUOLO ORGANICO del personale del Lotto.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Carriera amministrativa.						
Direttori compartimentali	1ª	2	7	6,000	12,000	38,000
	2ª	2		5,500	11,000	
	3ª	3		5,000	15,000	
Sotto Direttori	Unica	3	3	4,000	12,000	12,000
Segretari capi	Unica	7	7	4,000	28,000	28,000
Segretari	1ª	3	7	3,500	10,500	22,500
	2ª	4		3,000	12,000	
Vice Segretari	1ª	4	15	2,500	10,000	29,000
	2ª	5		2,000	10,000	
	3ª	6		1,500	9,000	
Volontari	Unica	5	5	—	—	—
Da riportarsi			44			129,500

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Riporto . .			44			129,500
Carriera di ragioneria.						
Ragionieri capi	Unica	7	7	4,000	28,000	28,000
Segretari di ragioneria .	1ª	3	7	3,500	10,500	22,500
	2ª	4		3,000	12,000	
Vice Segretari di ragioneria.	1ª	12	49	2,500	30,000	93,500
	2ª	16		2,000	32,000	
	3ª	21		1,500	31,500	
Volontari	Unica	6	6	—	—	—
Carriera di verificazione e d'ordine.						
Verificatori capi . . .	1ª	6	15	4,000	24.000	55.500
	2ª	9		3,500	31,500	
Verificatori vice capi . .	1ª	9	19	3,000	27,000	54,000
	2ª	10		2,700	27,000	
Archivisti	1ª	2	7	3,500	7,000	21,500
	2ª	2		3,200	6,400	
	3ª	3		2,700	8,100	
Ufficiali	1ª	54	188	2,200	118,800	338,400
	2ª	62		1,800	111,600	
	3ª	72		1,500	108,000	
Volontari	Unica	14	14	—	—	—
Uscieri e facchini.						
Uscieri	1ª	7	24	1,100	7,700	23,800
	2ª	8		1,000	8,000	
	3ª	9		900	8,100	
Facchini	Unica	22	22	800	17,600	17,600
Totale . . .			402			784,300

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro, interim *delle Finanze*
GRIMALDI.

Relazione *del Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del 5 gennaio 1893, sul decreto per prelevamento di L. 30,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.*

SIRE!

Nel presentare alla Camera il disegno di legge per la proroga a tutto marzo 1893 della facoltà d'emissione dei biglietti a corso legale, il Governo prese formale impegno di fare eseguire una diligente ispezione agli Istituti che hanno quella facoltà, per comunicarne i risultati al Parlamento, affinchè possano servire di guida nella discussione sull'altro disegno di legge per l'ordinamento bancario.

Per adempiere all'impegno assunto il Ministero ha intanto sottoposto alla M. V., nella udienza del 30 dicembre p. p., un decreto col quale fu affidato un tale incarico a provetti e distinti alti funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Occorre ora procurarsi i mezzi per le spese inerenti alla Commissione medesima. I suoi membri, infatti, debbono prestare un'opera assidua, costante e tutt'affatto straordinaria; hanno da procurarsi la cooperazione di apposito personale; sono pure costretti a recarsi fuori della loro ordinaria residenza; e possono anche sottostare a qualche spesa eventuale.

E poichè, trattandosi di una ispezione di carattere eccezionale, non si avrebbe in bilancio un apposito stanziamento con cui rimunerare tali straordinarie prestazioni e provvedere alle altre spese inerenti all'incarico affidato a quella Commissione, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 38 della vigente legge di contabilità generale, ha deliberato di procedere ad un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per la somma di L. 30,000, da inscriversi a un nuovo capitolo col n. 148 *ter* e colla denominazione « *Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria sugli istituti di emissione* (R. decreto 30 dicembre 1892) », dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio corrente.

Tale somma fu richiesta dal presidente della Commissione al riferente.

Il Numero **1** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884 n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 617,460, rimane disponibile la somma di L. 382,540;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa pel

Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93, è autorizzata una tredicesima prelevazione nella somma di lire trentamila (L. 30,000), da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 148 *ter* e colla denominazione « *Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria sugl'Istituti di emissione* (R. D. 30 dicembre 1892) » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l' esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCCL *(Perte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 22 aprile 1891, colla quale il Consiglio comunale di Montevidon Combatte accettava il legato di L. 1000, disposto a suo favore dal fu conte Andrea Pelagallo, con testamento 17 maggio 1886, onde le rendite del medesimo servano a mantenere uno o due ammalati poveri nell'Ospedale di Fermo;

Vista la deliberazione colla quale la Congregazione di carità di Montevidon Combatte, proponeva il concentramento in sè del legato stesso;

Vista la relativa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno;

Viste le leggi 5 giugno 1850 n. 1037 e 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Montevidon Combatte è autorizzato ad accettare il legato come sopra disposto dal fu conte Andrea Pelagallo.

Art. 2.

Il legato stesso è concentrato nella Congregazione di carità locale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCCLI *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Udine, colle quali si propone la riforma dello statuto organico dell'Opera pia detta Commissaria Uccellis;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Udine;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo statuto organico della Commissaria Uccellis, in comune di Udine, in numero di ventuno articoli, con che all'art. 1° si aggiunga che la Commissaria stessa si governa secondo la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ed il relativo regolamento amministrativo e di contabilità.

Un esemplare di detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCCLII *(Parte supplementare) della Racoolta Uffieiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguene decreto :*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 30 ottobre 1892 del Consiglio comunale di Mignano, con la quale, ratificando l'atto 19 maggio antecedente di quel Commissario Regio, che aveva

fissato a lire 60 il massimo della tassa di famiglia, è stato ridotto il detto massimo a lire 40 per il triennio 1892-94 tuttavia eccedente il limite normale stabilito dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 24 successivo novembre della Giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del comune di Mignano;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduti gli articoli 5 e 6 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Mignano di applicare, nel triennio 1892-94, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire quaranta (L. 40).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero DCCCCLIII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Anguillara Sabazia, colle quali ha proposto che la fondazione di beneficenza Micheli, sottoposta alla sua amministrazione, sia concentrata nella locale Congregazione di carità, ed ha presentato in pari tempo alla Nostra sanzione il nuovo statuto organico che dovrà reggere la fondazione stessa;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione di beneficenza Micheli, esistente nel comune di Anguillara Sabazia, è concentrata nella locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico, portante la data 12 maggio 1892 e composto di quindici articoli, un esemplare del quale sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visti gli atti riguardanti la controversia surta fra i comuni di Scilla e di Bagnara, per l'uso delle sciabiche, tirate a mano da terra, lungo quel littorale;

Visto il parere espresso sullo speciale modo di pesca, da apposita Commissione, nominata d'accordo col Ministero della Marina;

Visto l'art. 16, comma 3°, del Regolamento di pesca marittima, 13 novembre 1882 n. 1090;

Decreta:

È vietato l'uso delle sciabiche, tirate a mano da terra, lungo il littorale dei comuni di Scilla e di Bagnara, e precisamente da fossa Monacina fino al torrente Favazzina, dal 15 aprile al 1° settembre.

Le capitanerie di porto di Messina e di Reggio Calabria, sono incaricate della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, il 12 dicembre 1892.

Il Ministro
LACAVA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con decreto reale 27 novembre 1892, Carli Alfredo e Petrachich Edoardo, scrivani locali alla Marina, sono nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe nell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii governativi, con lo stipendio annuo di lire 1500, a decorrere dal 1° dicembre 1892.

---

isposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 30 dicembre 1892:

Bertea Vincenzo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sassari, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Nuoro, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Giannattasio Pasquale, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Macerata, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Vitelli cav. Dionisio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Massa, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Boy Vittorio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Grosseto, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Pavullo, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Cerelli Luigi, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Velletri, è tramutato a Roma.

Tanganelli Ulisse, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Aquila, è tramutato a Velletri.

Fascia Celestino, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di S. Angelo dei Lombardi, è tramutato a Larino.

Bozzi Vito Innocenzo, pretore del mandamento di Cigliano, è tramutato al mandamento di Castellone al Volturno.

Biadi Francesco, pretore del mandamento di Asciano, è tramutato al mandamento di Roccastrada.

Pagliani Giuseppe, pretore del mandamento di San Casciano in Val di Pesa, è tramutato al mandamento di Asciano.

Banti Leopoldo, pretore del mandamento di Rocca San Casciano, è tramutato al mandamento di San Casciano in Val di Pesa.

Razzoli Maurizio, pretore del mandamento di Maddalena, è tramutato al mandamento di Rocca San Casciano.

Di Bernardo cav. Domenico, pretore del mandamento di San Valentino, è tramutato al mandamento di Fojano della Chiana.

Carla Giovanni Maria, pretore, già titolare del mandamento di Vasto, in aspettativa per motivi di famiglia, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 1° gennaio 1893, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Biandrate.

Pistoni Saverio, pretore già titolare del mandamento di Ajello, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 1° gennaio 1893 ed è destinato al mandamento di Amendolara.

Cusani Giuseppe, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Solopaca, è destinato in temporanea missione al 2° mandamento di Roma, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Banti Antonio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Fucecchio, pel triennio 1892 94.

Piras Giovanni Battista, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Tempio Pausania, pel triennio 1892-94.

Berardi Renato, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Revello, pel triennio 1892-94.

Sono accettate le dimissioni presentate da Motta Achille, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Revello.

Con decreto ministeriale del 30 dicembre 1892:

Larizza Bruno, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è tramutato a Reggio di Calabria, con destinazione alla Regia procura.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con RR. decreti del 30 dicembre 1892:

Martinato Giovanni, cancelliere della pretura di Loreo, in aspettativa per motivi di salute fino al 31 dicembre 1892, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo, per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1°, lett. *a*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1893.

Pisani Giuseppe, cancelliere della pretura di Trentola, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'art. 1° lett. *a*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 16 gennaio 1893.

Spadini Tito, cancelliere del tribunale civile e penale di Mistretta, in servizio da oltre dieci anni, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per tre mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1893, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Raminzoni Giovanni, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Padova, è, a sua domanda, nominato cancelliere della 3ª pretura di Padova, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Valentini Luigi, cancelliere in disponibilità della soppressa pretura di Civitella di Romagna, applicato alla pretura urbana di Bologna, è tramutato alla pretura di Savignano di Romagna, cessando dall'applicazione.

Con decreto ministeriale del 30 dicembre 1892:

Poli Sante, cancelliere della 3ª pretura di Padova, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Padova, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Con decreti ministeriali del 31 dicembre 1892:

Vinciguerra Letterio, vice cancelliere della pretura di Mistretta, è dispensato da ulteriore servizio a decorrere dal 16 gennaio 1893.

Lombardo Salvatore, vice cancelliere della pretura di Bisacquino, in servizio da oltre dieci anni, è in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1893, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Con decreti ministeriali del gennaio 1893:

Cotilli Antonio, vice-cancelliere del tribunale civile e penale di Gerace, in aspettativa per motivi di salute fino al 31 dicembre 1892, è, d'ufficio, richiamato in servizio nello stesso tribunale di Gerace, a decorrere dal 1° gennaio 1893.

Arcangeli Remigio, cancelliere della pretura di Castelfranco dell'Emilia, è applicato alla 2ª pretura di Bologna.

Capra Carlo, vice cancelliere della 2ª pretura di Bologna, è tramutato alla pretura di Castelfranco dell'Emilia.

Butti Carlo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Alba, è tramutato al tribunale civile e penale di Torino, a sua domanda.

Bonifacio Giuseppe, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Belluno, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Alba, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con Regi decreti del 30 dicembre 1892:

Pasqualini Luigi, candidato notaro, conservatore dell'Archivio notarile mandamentale di Montalto Marche, è nominato notaro colla residenza nel comune di Rotello, distretto di Ascoli Piceno;

Beltrami Siro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Codevilla, distretto di Voghera;

Greco Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Bella, distretto di Melfi;

Vottiero Filippo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Montefalcone Valfortore, distretto di Benevento;

Rossi Tommaso, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Savigliano, distretto di Saluzzo;

Guardali Pietro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Catenanuova, distretto di Nicosia;

Lozzi Federico, notaro residente nel comune di Sepino, distretto di Campobasso, è traslocato nel comune di Vinchiaturo, stesso distretto;

Fugazza Angelo, notaro residente nel comune di Arena Po, distretto di Voghera, è traslocato nel comune di Montù Beccaria, stesso distretto;

Cordignano Agostino, notaro residente nel comune di Tolmezzo, distretto di Udine, è traslocato nel comune di Aviano, stesso distretto;

Meletti Nicola, notaro residente nel comune di Collecorvino, distretto di Teramo, è traslocato nel comune di Città Sant'Angelo, stesso distretto;

De Carolis Alberto, notaro residente nel comune di Penne, distretto di Teramo, è traslocato nel comune di Bisenti, stesso distretto;

Prola Mario, notaro residente nel comune di Viganello, distretto di Pallanza, è traslocato nel comune di Villa d'Ossola, stesso distretto;

Caggiano Raffaele, notaro residente nel comune di Francavilla sul Sinni, distretto di Lagonegro, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda;

Oberto Angelo, notaro residente nel comune di Fossano, distretto di Cuneo, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Disposizioni *fatte nel personale degli Economati dei benefizi vacanti:*

Con decreto ministeriale del 30 dicembre 1892:

A Morelli cav. Emilio, ragioniere capo presso l'Economato generale dei benefizi vacanti in Firenze, con lo stipendio annuo di lire 3500, dal 1° gennaio 1887, è concesso l'aumento sessennale del decimo dello stipendio in annue lire 350, dal 1° gennaio 1893.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del Saggio:*

Scorza Antonio, verificatore di 2ª classe nell'amministrazione metrica e del saggio, in disponibilità per riduzione di ruolo organico, è stato collocato a riposo, in seguito a sua domanda, a datare dal 1° gennaio corrente.

IL PROCURATORE GENERALE

presso la R. Corte d'appello di Brescia, rende noto per gli effetti dell'art. 29 e seguenti della legge 13 settembre 1874 n. 2079, che nel mese di dicembre u. s. il sig cav. Camillo Laloli cessava dalle sue funzioni di Conservatore delle ipoteche di Mantova, per collocamento a riposo.

Brescia, 7 gennaio 1893.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 11 gennaio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	2 5	— 4 1
Domodossola	nebbioso	—	5 0	— 3 0
Milano	coperto	—	2 7	— 5 0
Verona	coperto	—	1 8	— 0 6
Venezia	coperto	legg. mosso	3 4	— 0 4
Torino	nebbioso	—	2 5	— 3 0
Alessandria	coperto	—	0 3	— 1 9
Parma	nebbioso	—	— 0 7	--
Modena	nevica	—	0 5	— 3 9
Genova	coperto	calmo	9 8	5 4
Forlì	nevica	—	1 7	— 4 2
Pesaro	piovoso	legg. mosso	3 4	0 3
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	13 2	5 9
Firenze	nebbioso	—	5 0	2 4
Urbino	nebbioso	—	3 5	— 1 5
Ancona	piovoso	calmo	5 6	0 0
Livorno	coperto	calmo	7 8	3 0
Perugia	nebbioso	—	4 4	0 1
Camerino	coperto	—	4 7	— 0 2
Chieti	nevica	—	5 4	— 4 4
Aquila	coperto	—	—	— 1 7
Roma	piovoso	—	8 9	5 1
Agnone	coperto	—	6 5	— 1 0
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	9 2	2 9
Napoli	coperto	calmo	8 9	6 7
Potenza	coperto	—	4 4	— 2 3
Lecce	coperto	—	11 6	6 5
Cosenza	3/4 coperto	—	8 6	2 0
Cagliari	coperto	calmo	11 5	4 7
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	15 3	9 8
Palermo	coperto	legg mosso	16 7	8 3
Catania	3/4 coperto	calmo	13 8	6 6
Caltanissetta	coperto	—	8 2	5 8
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	13 7	8 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 11 gennaio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì	748.3
Umidità relativa a mezzodì	94
Vento a mezzodì	Sud debolissimo.
Cielo	piovigginoso.
Termometro centigrado Massimo	11°,1.
Minimo	5°,1

Pioggia in 24 ore: mm. 3.8.

Li 11 gennaio 1893.

In Europa pressione elevata sulle Isole Britanniche e sul Mar del Nord, depressioni sul Golfo di Genova ed al Sudovest della Russia. Mullaghmore 774; Calais 767; Leopoli, Kiew 750; Livorno 748.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso dovunque, leggere nevicate sull'Emilia, pioggiarelle al Centro e in Sardegna, temperatura aumentata, gelate al Nord.

Stamane: cielo coperto, nebbioso, piovoso o nevoso; venti deboli specialmente del primo quadrante.

Barometro da 748 a 749 mill. nel Golfo di Genova, a 753 mill. allo estremo Nord e Sud.

Mare calmo.

Probabilità: venti freschi settentrionali al Nord, meridionali allo estremo Sud; cielo coperto, nevicate sull'Italia superiore, pioggie altrove; mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 11 — Le opinioni espresse dai giornali sulla ricostituzione del Gabinetto sono molto varie.

Gli organi repubblicani moderati accolgono con benevolenza il nuovo Ministero, ma lo attendono all'opera.

I giornali radicali si mantengono sulla riserva, esprimendo specialmente malcontento per lo scacco di Floquet nella sua candidatura alla Presidenza della Camera.

I giornali monarchici ritengono che il nuovo Gabinetto sarà impotente a dominare la situazione, che si aggrava ogni giorno.

Il *Gaulois* annunzia che parecchi deputati presenteranno alla Camera domanda d'interpellare il Governo sulle cause che condussero alle dimissioni del precedente Gabinetto.

PARIGI, 11 — Il *Matin* dice che i dott. Villiers e Schuzemberger, incaricati di fare una contro-perizia per l'autopsia del barone De Reinach, concludono essere impossibile, allo stato attuale del cadavere, rinvenire traccie di aconitina; e che nulla permette di affermare che il barone De Reinach sia stato avvelenato.

WASHINGTON, 11 — *Senato* — Si approva un *bill*, che obbliga tutte le navi a sottomettersi alle prescrizioni quarantenarie stabilite, sotto pena di un'ammenda di 5000 dollari.

PARIGI, 11 — Il *Journal Officiel* pubblica decreti che trasferiscono André, vice-console a Lucca, a Sassari; Walewski, Console generale a Torino, a Napoli; Diesbach di Belleroche, Console a Messina, a Torino; Laporte, Console a Porto Said, a Messina; Méroux de Valois, Console a Mons, a Venezia.

RIO-JANEIRO, 10 — Il vapore *Arno*, della Navigazione generale italiana, è qui giunto oggi da Genova.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 gennaio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI — IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE — Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE — Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida	94,25 20 35 40.	94 37 1[2	94,15 17 1[2 25 27 1[2		— — 1	
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2.a grida	94,42 1[2 45 50				— — 1	
1 ottob. 92	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			59 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 —	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			93 30	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			100 80	
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			102 50	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— — 2	
1 ottob. 92	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			435 —	
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			430 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —	
1 ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			460 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			493 —	
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			496 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			610 — 3	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			527 — 4	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn 92	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1318 —	
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —	6?0		— — 5	
»	300	300	» » Generale		— —	315 318 313 1[2.		— — 6	
1 genn. 90	500	300	» » di Roma		— —			370 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			27 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr e Comm. (antiche)		— —			440 —	
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			440 —	
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an		— —	453 449 455.		— — 7	
	500	100	» » » » (nuove)		— —			— —	
genn 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —	762 760		— —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1030 — 8	
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua.		— —	310 09 08 1[2 07 08		— —	
luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	102 1[2 02 01 1[2 99	95 93 92 99)	— —	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			140 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione.		— —			175 —	
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus.		— —	187		— —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			329 — 9	
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana.		— —			170 —	
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		— —			206 —	
» 90	200	200	» » Caoutchouc.		— —			?0 —	
» 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità.		— —			250 —	
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	96 95 94 95 96 98 98 1[2 99).		— 10	
	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			250 -	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi.		— —			80 —	
» 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			250 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89.		— —			288 11	
luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —	
genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			464 —	
ottob 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			390 —	
»	250	250	» » 4 0[0.		— —			170 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			500 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali.		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » FF Pontebba Alta Italia		— —			— —	
aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —	
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			— —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —	

Osservazioni:
1) Ex coup. L. 2,17 — 2) Id. L. 12,50 — 3) Id. L. 12,50 —
4) Id. L. 15 — 5) Id. L. 25 — 6) Id. L. 7,50 —
7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Id. L. 7,50 —
10) Id. L. 6,25 — 11) Id. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 37 1/2
	Parigi	Cheques		104 05
3	Londra	90 giorni		25 94
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 13
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi } 28 gennaio
Prezzi di compensazione }
Compensazione 30 »
Liquidazione 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ETTORE STICH

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1892.

Rendita 5 0[0	93 70	Az. Banca Tiberina	27 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	325 —
» 3 0[0	59 —	» » In. e Com. (an.)	430 —	» » Metallurgica Italiana.	200 —
Obbl. Beni Eccl 5 0[0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	206 —
Prest. Rotschild 5 0[0	102 50	» » » n. liber	430 —	» » Caoutchouc	40 —
Ob. città di Roma 4 0[0	430 —	» Soc. Cred. Mobil	504 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	145 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —	» » Gas	840 —	» » Cr. Ind. Ed.	250 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	496 —	» » Acqua Marcia	1140 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. For Meridionali.	630 —	» » Condot. d'ac.	355 —	» » Fond. Vita.	230 —
» » Mediterranee	542 —	» » Gen. Illumin.	285 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	420 —
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	183 —	» » » 4 0[0	170 —
» Banca Nazionale	(28? —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	294
» » Romana	970 —	» » Molini e Magaz. Gen	150 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	244
» » Generale	324 —	» » Immobiliare.	125 —		
» Banco di Roma	360 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	240 —		
		» » Mat. Later.	200 —		

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.